



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2022 FASC. II

(ESTRATTO)

**ELENA SAMMACICCIO**

**LA CORTE E IL PROCESSO TELEMATICO:  
VALUTAZIONI E PROSPETTIVE DOPO LA PANDEMIA**

18 GIUGNO 2022

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

Elena Sammacicchio

## La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia \*

**ABSTRACT:** *The evolution of the sanitary emergency has led the Italian Constitutional Court to rethink its procedural rules, which until that moment did not reckon on telematic procedures. By introducing the new “Norme integrative”, the Court has started a new procedural experience, replacing the old methods of filing deeds and documents with a computerized portal, called e-Cost, which allows them to be filed electronically. Among the merits of this reform it is noted, first of all, the speed and efficiency that this new mechanism is destined to bring, even if its practical and applicative implications, impacting on the whole legal system, will require the Court itself to reflect about the direction to take in the future.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto della pandemia. – 3. Cenni alla telematizzazione del processo costituzionale prima dell'emergenza. – 4. La giurisprudenza costituzionale in tema di PEC – 5. Il processo costituzionale durante l'emergenza: uno sguardo d'insieme. – 6. Qualche osservazione sugli istituti telematici introdotti nel corso dell'emergenza. – 7. La disciplina del processo costituzionale telematico. – 7.1. I precedenti – 7.2. La piattaforma e-Cost. – 8. Considerazioni finali.

## 1. Premessa

Il presente contributo si propone di delineare il percorso che ha condotto la Corte costituzionale alla telematizzazione del proprio processo in forza della recente modifica delle Norme integrative, la quale ha previsto l'integrale sostituzione del deposito cartaceo degli atti con il deposito telematico. Tale risultato, come si vedrà meglio più avanti, non è stato frutto di una decisione estemporanea ma l'epilogo di una riflessione che la Corte aveva intrapreso già da tempo: nel 2017 l'allora Presidente Paolo Grossi, nella relazione annuale sull'attività della Corte<sup>1</sup>, aveva auspicato l'introduzione di una procedura telematica anche per i giudizi di fronte al Giudice costituzionale, con l'obiettivo dichiarato di approfondire il massimo impegno nella messa in atto di misure che consentissero l'avvio del processo costituzionale telematico attraverso l'uso di sistemi informatici e mediante l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione; inoltre, negli scorsi anni la Corte si era adoperata nell'ottica di introdurre una procedura telematica sottoscrivendo diverse convenzioni<sup>2</sup> e la dottrina, da parte sua, aveva iniziato ad avanzare l'ipotesi che bastasse il rinvio dinamico dell'art. 22 della legge n. 87/53 per ammettere all'interno del processo costituzionale la modalità di deposito degli atti con l'invio tramite PEC prevista nel processo amministrativo, sebbene fosse chiaro che l'inciso “in quanto applicabili”, inserito in tale disposizione, dimostrasse la necessità di una previa valutazione delle regole amministrative da parte della Corte costituzionale, una sorta di scrutinio di applicabilità<sup>3</sup> che tuttavia tardava ad arrivare.

Solo l'esperienza della pandemia ha dato la spinta, o forse potremmo dire l'audacia, alla Corte per passare a una modalità di deposito certamente più efficiente e innovativa che farà dimenticare la necessità di recarsi fisicamente in cancelleria per depositare anche un solo atto. D'altra parte, una modifica delle Norme integrative volta alla telematizzazione del processo era fortemente auspicata, oltre che attesa da più parti, al fine di risolvere una volta per tutte le controversie relative alla



<sup>1</sup> V. la [Relazione annuale del 9 marzo 2017 sulla giurisprudenza costituzionale 2016](#).

<sup>2</sup> Tra queste, la Convenzione con l'Avvocatura dello stato, la Convenzione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Convenzione con il Consiglio Nazionale Forense del 15 dicembre del 2017; a partire dal 15 dicembre 2018, la Corte si era accordata con la giustizia amministrativa per l'avvio di un periodo sperimentale durante il quale le ordinanze di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale sarebbero state trasmesse anche in modalità telematica da parte degli uffici amministrativi, fermo restando le ordinarie modalità di trasmissione, dunque integrando le norme esistenti senza sostituirle con nuove disposizioni; inoltre, la Corte da tempo aveva costituito un gruppo di lavoro composto da assistenti di studio, personale amministrativo, di cancelleria e informatico al fine di individuare le migliori modalità per attuare tale forma di processo.

<sup>3</sup> R. GARGIULO, [Il processo costituzionale telematico: prospettive](#), in questa [Rivista 2020/II](#), 272 ss.

procedura più corretta da seguire in tema di deposito degli atti; una chiarezza in tal senso appariva più che mai urgente viste le vicissitudini della pandemia, che avevano obbligato i giudici costituzionali a fare i conti con l'impossibilità di rimanere ancorati alle tradizionali regole che individuavano nella presenza fisica e nell'utilizzo esclusivo della carta le uniche modalità ammissibili ai fini della celebrazione dei giudizi.

## 2. Il contesto della pandemia

A partire dalla “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, adottata con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, tutti i settori della vita privata e pubblica sono stati investiti da cambiamenti repentini e inimmaginabili fino a poco tempo prima.

Come affermato dall'allora Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia<sup>4</sup>: “la piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, regioni, giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l'alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”.

Una simile consapevolezza ha sospinto la Corte ad apportare le modifiche processuali necessarie al fine di garantire la prosecuzione delle proprie attività durante l'emergenza senza farsi travolgere dalle necessità impellenti che la situazione epidemiologica richiedeva, non da ultimo la realizzazione del complesso bilanciamento tra il perseguimento dell'interesse della collettività e la garanzia dei diritti costituzionali fondamentali. L'obiettivo dichiarato è stato sin dall'inizio quello di garantire in ogni caso una piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive, cercando di limitare il più possibile gli effetti negativi della pandemia sulla giustizia costituzionale, e sull'attività giudiziaria in generale, nel rispetto delle norme di distanziamento e consentendo, laddove possibile, ai giudici e ai funzionari di lavorare anche da casa.

Per inciso, sebbene dalla prospettiva dei profili processuali la Corte abbia risposto con reattività, adattando il proprio processo ai nuovi mezzi telematici, l'emergenza ha messo in luce, al contrario, una certa difficoltà nel farsi trovare ugualmente preparata nel rispondere in tempi rapidi alle richieste sostanziali di tutela dei diritti, poiché priva degli strumenti necessari per valutare dal punto di vista della legittimità costituzionale il complesso delle misure emergenziali adottate dal legislatore e dal Governo. A tal proposito, ha giocato un ruolo non irrilevante l'assenza di strumenti cautelari esperibili nei giudizi in via incidentale<sup>5</sup>, che, se esistenti, avrebbero certamente consentito ai giudici

---

<sup>4</sup> V. [la relazione annuale del 28 aprile 2020 sulla giurisprudenza costituzionale 2019](#).

<sup>5</sup> Il dibattito sul cautelare di fronte alla Corte è annoso; la legge n. 131 del 2003 ha modificato l'art. 35 della legge 87/53 prevedendo il rimedio della sospensione della legge impugnata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, nei casi in cui l'esecuzione dell'atto impugnato o di parte di esso possa causare “il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini”; tale strumento è stato esperito per la prima volta dalla Corte con ordinanza n. 4 del 2021, di sospensione della legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 2020. A tal proposito, si veda A. CONZUTTI, *Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19? La prima “storica” pronuncia sospensiva*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 23 febbraio 2021, 266; R. DICKMANN, *Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4)*, in [federalismi.it](#), 10 febbraio 2021, 122; E. LAMARQUE, *Sospensione cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale*, in [Giustizia Insieme](#), 26 gennaio 2021; N. MINISCALCO, *Godot è arrivato: la Corte costituzionale, per la prima volta, sospende la legge*, in questa [Rivista 2021/I](#), 223; R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in [Rivista AIC](#), 18 settembre 2017, 4; A. VUOLO, *L'incidente di costituzionalità nella fase cautelare del processo amministrativo: nuovi orientamenti della Corte costituzionale*, in [federalismi.it](#), 10 dicembre 2014, 2 ss.; A. VUOLO, *Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo*

costituzionali di agire più celermente e di assumere un ruolo più considerevole nell'ambito della tutela dei diritti; inoltre, la mancanza di uno strumento quale quello del "ricorso diretto"<sup>6</sup> non ha agevolato la capacità di far pervenire prontamente alla Corte le questioni ritenute dai cittadini più rilevanti e poter ottenere un giudizio costituzionale più capillare dei diritti fondamentali maggiormente sacrificati.

L'attività della Corte, infine, è stata limitata dall'utilizzo preponderante degli atti secondari che hanno portato alla creazione di un "microsistema" con baricentro situato proprio in tali fonti<sup>7</sup>; anche per tale ragione, fino al momento dell'[ordinanza di sospensione n. 4/2021](#)<sup>8</sup>, la Corte era rimasta ai margini di quella che possiamo definire una "tutela emergenziale dei diritti", non riuscendo ad assumere quel ruolo di protagonista che le dovrebbe competere<sup>9</sup>.

Tuttavia, le repentine modifiche a cui le regole processuali sono state sottoposte si sono poi rivelate un punto di partenza importante nell'ambito della riflessione intrapresa dai giudici costituzionali nella fase post-emergenza, quando questi si sono trovati a valutare i pregi e i difetti delle novità introdotte nell'ottica di individuare le migliori modalità per l'attuazione della riforma telematica del processo di cui stiamo trattando.

---

*al giudizio in via principale: passato, presente e futuro*, [ibid.](#), 7 aprile 2021, 309 ss.; A. VUOLO, *Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto alla pandemia*, in [Diritti Regionali](#), 20 giugno 2020, 90.

<sup>6</sup> A tal proposito si ricorda che durante i lavori dell'Assemblea costituente il ricorso diretto era stato inizialmente inserito tra le vie di accesso alla Corte ma poi non previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1948. In tema di ricorso diretto, con visioni e da prospettive diverse, si veda L. BRUNETTI, *Prospettive e limiti del «ricorso diretto di costituzionalità», come via di accesso alla Corte costituzionale, per la tutela dei diritti fondamentali. Considerazioni preliminari ad uno studio*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1° giugno 2017, 3, che riprende le parole utilizzate da E. Tosato di fronte all'Assemblea Costituente; R. BIN, *La Corte costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?*, in [laCostituzione.info](#), 13 gennaio 2017; R. BIN, *La Corte e la legge elettorale: «è difficile credere a un ritorno indietro?»*, [ibid.](#), 19 gennaio 2017; A. MANGIA, *L'azione di accertamento come surrogato del ricorso diretto*, [ibid.](#), 15 febbraio 2017; P. PASSAGLIA, *Contro il ricorso diretto individuale alla Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2020; P. PASSAGLIA, *Sull'inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: qualche riflessione (ed una provocazione)* e R. ROMBOLI, *Ampliamento dell'accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali*, entrambi in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), *Prospettive di accesso alla Corte costituzionale*, Firenze, 1999, 631 ss.; R. ROMBOLI, *I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 1/2015.

<sup>7</sup> A. CONZUTTI, *Un «vaccino processuale» per combattere il COVID-19? La prima «storica» pronuncia sospensiva*, cit., 266.

<sup>8</sup> Con tale ordinanza la Corte interveniva nella controversia tra lo Stato e la Valle d'Aosta e risolveva la questione utilizzando l'argomento della competenza esclusiva dello Stato in tema di "profilassi internazionale", tentando così di disincentivare tutti i possibili tentativi futuri da parte di leggi regionali di intervenire nell'ambito dell'emergenza sanitaria al di fuori dei limiti delineati dalla legge statale; sebbene la Valle d'Aosta sia dotata di autonomia speciale, la Corte giudicava la legge valdostana invasiva sia rispetto alla sfera di competenza esclusiva dello stato in tema di profilassi internazionale sia riguardo alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali previsti all'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, oltre che invasiva rispetto ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, tali da imporsi anche all'autonomia speciale". Fino a quel momento la Corte aveva sempre adottato un atteggiamento di fortissimo *self restraint* nei confronti di un suo utilizzo, probabilmente a causa della diffidenza verso gli effetti che da esso ne sarebbero potuti derivare, ossia un'inibizione, seppur temporanea, dell'autonomia legislativa o più in generale una violazione del principio di separazione dei poteri: v. A. CONZUTTI, *Un «vaccino processuale» per combattere il COVID-19? La prima «storica» pronuncia sospensiva*, cit., 253 ss.

<sup>9</sup> Al contrario, il giudice amministrativo si è dimostrato il vero protagonista della stagione emergenziale grazie agli strumenti propri del processo amministrativo che gli hanno consentito di intervenire in moltissime questioni, riuscendo a garantire in tempi rapidi la tutela dei diritti e sapendo meglio rispondere ai dubbi di legittimità avanzati verso questioni aventi a oggetto i diritti dei cittadini e la tutela della salute. La sua ottima resa è dipesa dalla celerità con cui i processi amministrativi sono stati svolti ma anche, e soprattutto, dal notevole utilizzo dello strumento cautelare monocratico, grazie al quale sono state sospese, in tempi brevissimi, tutte le misure dannose dei diritti fondamentali sottoposte al vaglio dei giudici.

### 3. Cenni alla telematizzazione del processo costituzionale prima dell'emergenza.

Prima di procedere a ulteriori considerazioni, si ritiene utile sottolineare che, in virtù del rinvio “dinamico”<sup>10</sup> contenuto nel primo comma dell’art. 22 della legge n. 87/1953<sup>11</sup>, la Corte, già prima dell'emergenza, non risultava del tutto avulsa da “contaminazioni” telematiche operanti in tal senso.

Inoltre, si evidenzia come già l’art. 5 delle [previgenti Norme integrative](#) consentisse alla cancelleria della Corte di eseguire le comunicazioni anche tramite l’invio per “posta elettronica” richiamando la normativa sui documenti informatici e teletrasmessi, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale contenuto nel d. lgs. n. 82/2005.

Infine, il richiamo alla via telematica era espressamente contenuto anche nella disciplina che detta le basi normative del processo amministrativo telematico, ragion per cui, tramite il rinvio dell’art. 22 della legge n. 87/53, rientrava nel procedimento di fronte alla Corte anche quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del D.P.C.M. n. 40/2016, secondo cui “le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, avvalendosi di funzionalità disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi”.

I suddetti elementi, brevemente richiamati, consentono di affermare come già vi fossero all’interno del processo costituzionale spazi di intervento e di apertura verso i canali telematici; si trattava solo di acquisire una volontà condivisa di modernizzare il processo e avviare un’operazione di telematizzazione al pari di quanto già avvenuto per il processo amministrativo, civile e penale, seppur con modalità differenti tra loro.

### 4. La giurisprudenza costituzionale in tema di PEC.

Nel passaggio tra la fase pre e post pandemia la Corte si era espressa in almeno tre circostanze sull’utilizzo degli strumenti informatici, mostrando il proprio favore verso i benefici offerti in generale dalla tecnologia ma escludendo espressamente almeno in un’occasione la possibilità di ammettere lo strumento della PEC all’interno del processo costituzionale sulla base del mero rinvio contenuto nell’art. 22 della legge n. 87/53, salvo poi dichiarare in un secondo momento ammissibile l’utilizzo della PEC nell’ambito dei giudizi promossi in via principale con l’[ordinanza n. 243/2020](#).

In particolare, inizialmente la Corte era intervenuta con la [sentenza n. 79/2019](#) sulla regola del processo civile che all’art. 16-*septies* del d.l. n. 179/2012 sollevava un problema circa l’orario valido ai fini dell’avvenuta notifica tramite PEC poiché considerava perfezionata la notifica avvenuta dopo le ore 21 solo alle 7:00 del giorno successivo; i giudici costituzionali in quell’occasione avevano

---

<sup>10</sup> Così qualificato dalla stessa Corte costituzionale nelle [sentt. n. 161 del 2012](#) e [n. 222 del 2013](#). Il rinvio dinamico si caratterizza per il fatto che, essendo l’oggetto del rinvio una “fonte”, inevitabilmente la fattispecie di cui si tratta risulterà mutevolmente disciplinata dalle norme che di volta in volta saranno dettate da tale fonte. Dunque, mutando le norme poste da quella fonte, muterà anche la disciplina della fattispecie in questione; cfr. per tutti A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano. *Disposizioni sulla legge in generale art. 1-9*, II edizione, Bologna-Roma, 2011.

<sup>11</sup> Laddove si prevede che nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di stato in sede giurisdizionale, da intendersi riferito a quelle del codice del processo amministrativo, approvato dall’art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) e nel cui ambito opera ormai dal 2017 il c.d. “processo amministrativo telematico”, regolato specificamente anche dall’Allegato 2 al citato d.lgs. n. 104 del 2010 e dal d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico). Si tratta di previsioni cui viene dunque riconosciuto un ruolo meramente sussidiario, ossia integrativo rispetto alle misure previste specificamente per i giudizi costituzionali. Sulla base di questi presupposti è utile evidenziare come l’espressione “in quanto applicabili” abbia lo scopo di sottolineare la superiorità delle regole previste per la giustizia costituzionale, tali da risultare parametro di compatibilità per eventuali integrazioni e fondare una sorta di “giudizio di applicabilità”, basato sul confronto tra le strutture del processo amministrativo e costituzionale.

dichiarato incostituzionale la norma, affermando la necessità prevalente rispetto alla tutela del diritto al riposo del destinatario di non minare alla base le potenzialità che il sistema informatizzato offre e quindi di considerare di maggior rilievo il diritto del mittente di poter usufruire dei vantaggi della tecnologia, che consentono di esercitare a pieno il diritto di difesa tramite posta elettronica certificata.

Successivamente, con [sent. n. 200/2019](#) il giudice delle leggi aveva affrontato il tema della validità della notifica via PEC di un atto del processo costituzionale, affermando che la notifica a mezzo PEC prevista dal Codice del processo amministrativo, per quanto riguarda i ricorsi in via principale e i conflitti di attribuzione, allo stato degli atti non fosse applicabile al processo costituzionale né compatibile con esso, stante la “specialità” dei giudizi costituzionali; evidenziava come relativamente ai ricorsi principali e ai conflitti di attribuzione l’art. 18 delle Norme integrative prevedesse lo strumento della spedizione postale e dunque non potesse operare il rinvio dinamico posto dall’art. 22 della legge n. 87/53. In conclusione, affermava che poiché l’applicazione della disciplina riguardante il processo amministrativo non si estende automaticamente al processo costituzionale, stante la sua specialità, prima di poter applicare anche al processo costituzionale la notificazione tramite posta elettronica certificata avrebbe dovuto essere introdotta una disciplina organica riguardante il processo costituzionale telematico che partisse dall’analisi delle norme già esistenti e delle potenzialità innovative dei nuovi strumenti<sup>12</sup>.

Da ultimo, nel periodo pandemico la Corte era tornata sulla questione della validità della notifica tramite PEC, quando nell’ottobre del 2020 aveva precisato con [ord. n. 243/2020](#) che quanto precedentemente affermato con propria [sent. n. 200/2019](#), circa l’incompatibilità del mezzo PEC con il processo costituzionale, valesse solo per tale vicenda particolare incentrata sulla tempestività della costituzione della parte resistente<sup>13</sup>; con la suddetta ordinanza la Corte si pronunciava nel senso di ammettere l’utilizzo di tale strumento nei giudizi in via principale, vista l’insussistenza di una disciplina specifica all’interno delle fonti costituzionali in tema di notifica dei ricorsi in via principale. Per tale ragione, aveva ritenuto operante il rinvio *ex art. 22* che rimanda alla procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e che all’art. 39, comma 2, dispone che «le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile», rinviando all’art. 55, comma 1, della legge n. 69/2009 che attribuisce all’Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la legge n. 53/1994, che all’art. 1 comma 1 prevede la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC e all’art. 3-bis disciplina dettagliatamente le modalità con cui la notificazione a mezzo PEC può essere eseguita; alla luce di tale quadro normativo, e considerando che altre previsioni della legge n. 53/1994 erano già state ritenute applicabili ai giudizi costituzionali, la Corte aveva riconosciuto la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale fosse validamente effettuata mediante PEC.

### *5. Il processo costituzionale durante l'emergenza: uno sguardo d'insieme*

La Corte costituzionale, come detto, ha dimostrato, fin dall’inizio dell’emergenza, una grande capacità di sapersi adattare alle nuove imposizioni sanitarie e contestualmente garantire lo svolgimento delle proprie attività, in un contesto di profonda incertezza in cui la precarietà era il frutto della diffusione rapidissima di una pandemia di cui ancora non si conoscevano né la portata né la possibile evoluzione<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 278 ss.

<sup>13</sup> A tal proposito, si veda E. LEHNER, *Ordinanza 243 del 2020*, in [Nomos](#) 3-2020.

<sup>14</sup> L’obiettivo dichiarato è stato quello di “fare proprio lo spirito dei provvedimenti assunti dal Governo” al fine di “contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere contemporaneamente gli effetti negativi sull’attività giudiziaria”; così può leggersi nel [comunicato del 9 marzo 2020](#) della stessa Corte. Per una prima visione d’insieme sui profili sostanziali e processuali della questione, v. P. COSTANZO e L. TRUCCO, *La giustizia costituzionale italiana si*

Il primo atto con cui il Collegio è intervenuto per modificare le regole del proprio processo è stata la deliberazione collegiale resa nota il 9 marzo 2020 con cui si stabiliva di rinviare all'estate sia le udienze pubbliche programmate per il mese di marzo sia la convocazione degli esperti già prevista per il 23 marzo 2020; al tempo stesso si disponeva la prosecuzione delle altre attività della Corte, tra cui la trattazione di tutte quelle cause che non richiedevano la discussione in udienza pubblica e l'approvazione delle motivazioni delle decisioni che erano già state adottate.

Con i successivi decreti<sup>15</sup> si consentiva il deposito "di atti e memorie anche mediante invio in formato elettronico" tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Cancelleria della Corte: un'innovazione processuale che tuttavia non comprendeva al suo interno gli atti introduttivi di nuovi giudizi per i quali rimanevano in vigore le ordinarie regole di notificazione, comunicazione e deposizione, probabilmente in ragione dell'elevata delicatezza che contraddistingue tali atti di promovimento<sup>16</sup> e forse anche perché si riteneva inopportuno compiere modifiche radicali nel pieno dell'emergenza.

Pur essendo prevedibile, la scelta di non realizzare quella che avrebbe potuto essere stata la vera svolta, ossia la completa adesione al deposito telematico, e al contrario escludere gli atti introduttivi da tale primo "esperimento di telematizzazione"<sup>17</sup> ha portato con sé un notevole stemperamento della portata e degli effetti delle novità introdotte, soprattutto in riferimento ai giudizi in via incidentale<sup>18</sup>, per i quali, a differenza dei giudizi in via principale e dei conflitti di attribuzione, non era ancora consentito neppure il ricorso al deposito con il servizio postale.

In ogni caso, sin dai primissimi decreti<sup>19</sup> si lasciava comunque aperta la possibilità di valutare l'adozione delle disposizioni in tema di giustizia amministrativa contenute nell'art. 3 del decreto-legge n. 11/2020, purché compatibili con le regole processuali del giudizio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87/1953, con la consapevolezza che l'inciso "in quanto applicabili" evidenziasse la superiorità delle regole previste per la giustizia costituzionale, tali da risultare parametro di compatibilità per eventuali integrazioni.

Col passare delle settimane il processo costituzionale diveniva sempre più informatizzato: si ammetteva la partecipazione da remoto dei giudici alle camere di consiglio, considerando i luoghi da cui si collegavano i giudici "camere di consiglio a tutti gli effetti di legge", e con le stesse modalità si prevedeva che si potessero svolgere tutte le riunioni che coinvolgevano i giudici e i funzionari della Corte, tra cui le adunanze per le deliberazioni amministrative, quelle dell'Ufficio di Presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Inoltre, si disponeva il rinvio a nuovo ruolo della trattazione delle udienze pubbliche già fissate a meno che le parti non avessero richiesto il passaggio della questione in decisione direttamente in camera di consiglio, senza discussione orale e sulla base degli atti già depositati, con richiesta da trasmettere con modalità scritta o tramite PEC all'indirizzo della cancelleria della Corte; una scelta che risultava addirittura vantaggiosa in tutti quei casi in cui le parti e i difensori non avessero niente di nuovo da aggiungere rispetto a quanto già dichiarato negli atti scritti e al contrario limitante, dunque non adottata, laddove risultasse importante ai fini della decisione presentarsi di fronte al Giudici

---

vaccina contro l'infezione da Covid-19, in AA.VV., *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio: scritti in onore di Paola Bilancia*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 4/2022, Focus del 2 febbraio 2022.

<sup>15</sup> A tal proposito, si vedano i decreti presidenziali della Corte costituzionale del [12 marzo 2020](#), del [24 marzo 2020](#) e del [20 aprile 2020](#).

<sup>16</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0*, in questa [Rivista 2020/I](#), 158; M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 10 giugno 2020, 350.

<sup>17</sup> L. MADAU, *La magistratura e la Corte costituzionale di fronte all'emergenza sanitaria*, in B. Brancati, A. Lo Calzo e R. Romboli (a cura di), *Coronavirus e Costituzione. Una integrazione al manuale di diritto costituzionale*, Pisa, 2020, 173s.

<sup>18</sup> F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, in [Rivista AIC](#), 8 aprile 2021, 126.

<sup>19</sup> In particolare, ancora i decreti presidenziali della Corte costituzionale del [12 marzo 2020](#), del [24 marzo 2020](#) e del [20 aprile 2020](#).

costituzionale per fornire delucidazioni o precisazioni sul tema oggetto della causa e circa le tesi asserite.

Nonostante le restrizioni, si manteneva la possibilità di celebrare l'udienza pubblica in tutti quei casi in cui il Presidente della Corte, sentito il collegio, ravvisasse un'eccezionale gravità e urgenza tale da richiedere la trattazione immediata senza alcun rinvio, con modalità che sarebbero state precisate per l'occasione al fine di consentire l'accesso al pubblico e la trattazione in sicurezza<sup>20</sup>.

Infine, a partire dal 20 aprile 2020 si prevedeva la possibilità per le parti di far richiesta di discussione orale tramite lo strumento dell'udienza in videocollegamento considerando il luogo da cui si collegavano "aula di udienza a tutti gli effetti di legge"<sup>21</sup> e nella primavera del 2021 si introduceva la diretta *streaming* "di una o più cause" visibile sul sito internet della Corte.

#### 6. *Qualche osservazione sugli istituti telematici introdotti nel corso dell'emergenza.*

In seguito allo scoppio della pandemia, la Corte si è dotata, al pari di quanto fatto anche dagli altri processi, di strumenti telematici finalizzati a limitare il più possibile i danni che la crisi sanitaria già stava portando con sé e impedire quel blocco generalizzato della giustizia tanto temuto da più parti.

Il canale telematico si è così rivelato un mezzo capace di realizzare in tutti i contesti processuali ciò che nel periodo del *lockdown* appariva impensabile: l'incontro, seppur virtuale, tra difensori, parti e giudici; una via d'uscita per il sistema giustizia, capace di impedire che i processi si bloccassero o rimanessero ancorati a rigide regole pensate per una situazione di normalità totalmente estranea alla realtà della pandemia e che dunque richiedevano di essere, perlomeno temporaneamente, innovate.

Come anticipato, il primo istituto telematico introdotto consisteva nella possibilità di depositare gli atti e i documenti anche tramite indirizzo PEC della Cancelleria della Corte, con la già citata esclusione degli atti di promovimento dei giudizi; una scelta rivoluzionaria questa, peraltro già sperimentata in altre procedure del panorama processuale italiano, che tuttavia non aveva trovato conferma nella fase post-emergenza quando la Corte, dovendo decidere come modificare le proprie regole di deposito degli atti, aveva optato, come si vedrà meglio più avanti, per una piattaforma che consentisse direttamente un *upload* dei documenti.

Successivamente era stata istituita la camera di consiglio da remoto, una misura idonea a bilanciare i diversi interessi in gioco, sia quelli processuali sia quelli volti a limitare il contagio, sfruttando tutti gli strumenti capaci di garantire il principio di collegialità, di segretezza e di riservatezza<sup>22</sup>. Tale novità, sebbene accolta con favore durante l'emergenza vista l'impossibilità di procedere altrimenti, aveva sin da subito allarmato chi temeva che sarebbe stata mantenuta anche in futuro e chi già sosteneva che nella fase post-emergenza gli svantaggi avrebbero superato i vantaggi per il timore che l'assenza di contatto diretto tra i giudici alla lunga avrebbe potuto inibire il dialogo e la discussione sulle questioni da decidere. La percezione più diffusa andava nella direzione di ritenere che dopo la pandemia le camere di consiglio da remoto sarebbero state destinate a un abbandono pressoché definitivo e ammesse, al massimo, come eccezione in tutte quelle situazioni in cui l'alternativa sarebbe stata il rinvio; in sostanza, venivano già considerate uno strumento da utilizzare al più in via sussidiaria ma certamente non sostitutiva rispetto alle normali regole. Effettivamente, con la fine dell'emergenza la Corte ha optato per il ritorno alle camere di consiglio in presenza, tradizionalmente

---

<sup>20</sup> Lo sforzo di ammettere eccezionalmente il ricorso all'udienza pubblica in presenza era animato dalla volontà comune di non bloccare i lavori della Corte e di preservarne quella funzionalità che, proprio in un periodo così delicato, poteva servire più che mai; invero, l'incertezza del momento non consentiva di escludere a priori la necessità di trattare tramite udienza pubblica e con le regole "tradizionali" eventuali casi di rilevanza nazionale dovuto all'emergenza e che certamente avrebbero richiesto una rapida risoluzione.

<sup>21</sup> Con [decreto del Presidente Morelli del 30 ottobre 2020](#) si ampliava tale opportunità ammettendo che gli avvocati potessero partecipare da remoto all'udienza pubblica anche a prescindere da motivi di salute o sanitari dovuti al Covid-19.

<sup>22</sup> M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, cit., 351.



considerate un contesto poco sacrificabile e ritenute meritevoli di tutte le migliori garanzie del caso, anche in ragione del forte valore simbolico che queste portano con sé, essendo quel momento in cui i giudici si riuniscono per affrontare questioni di rilievo nazionale.

Infine, con l'emergenza era stata introdotta l'udienza da remoto, prevista per la prima volta dal [decreto presidenziale del 20 aprile 2020](#)<sup>23</sup>; un'assoluta novità che aveva generato speranza in coloro che da tempo auspicavano la creazione di una disciplina per un processo telematico anche di fronte alla Corte costituzionale, in linea con le forme di partecipazione da remoto esistenti già nelle altre giurisdizioni. Al diffuso entusiasmo per tale innovazione aveva fatto seguito la delusione per l'assenza di previsioni che consentissero al pubblico di partecipare da remoto e che costringeva la Corte a utilizzare uno strumento non proprio, ossia quello della pubblicità mediata che garantiva la pubblicità del contenuto delle udienze tramite la verbalizzazione fatta dal cancelliere e la pubblicazione delle registrazioni sul sito internet della Corte; sebbene spunti per consentire la partecipazione del pubblico alle udienze telematiche della Corte fossero in realtà rinvenibili nel panorama internazionale, come nel caso della Corte Suprema USA<sup>24</sup>, solo in un secondo momento i giudici costituzionali avevano ammesso la diretta *streaming* per non sacrificare la possibilità del pubblico di assistere alle udienze.

Nemmeno le udienze da remoto sono state mantenute nelle nuove regole procedurali; tra le ragioni vi è certamente il fatto che l'emergenza, benché avesse dato prova delle potenzialità degli strumenti tecnologici e della loro capacità di rispondere alle esigenze di celerità e certezza richieste dal processo, aveva accresciuto la diffidenza di chi era solito operare affidandosi alla carta e all'analisi dei comportamenti e delle emozioni delle parti che soltanto la presenza fisica in aula consente di approfondire. Con la fine dell'emergenza, la partecipazione personale alle udienze, considerata essenziale all'esercizio del diritto di difesa, non ha ceduto il passo neppure alla previsione di apposite eccezioni che avrebbero potuto ammettere la partecipazione da remoto delle parti in caso di impedimento o come alternativa al rinvio.

### 7. La disciplina del processo costituzionale telematico

Già dalla citata pronuncia n. 243/ 2020 della Corte costituzionale si intuiva che in un contesto di ritrovata normalità si sarebbe seriamente affrontata la questione del “processo costituzionale telematico”<sup>25</sup>, essendo ormai evidente come l'emergenza pandemica avesse nuovamente posto tra le priorità del dibattito tale questione e ne avesse accelerato la riflessione generale che, date le vicissitudini più recenti, non poteva più essere rimandata. D'altra parte, la propensione all'utilizzo degli strumenti informatici da parte della Corte era emersa anche dalle parole del Presidente Giancarlo Coraggio che, parlando del periodo emergenziale, aveva sottolineato come “l'ampio ed efficace utilizzo dei sistemi informatici ha consentito la ininterrotta prosecuzione delle udienze e delle camere di consiglio, con la partecipazione da remoto sia dei giudici che delle parti. Un salto di qualità imposto dall'emergenza che ci ha sollecitato a portare avanti con determinazione l'introduzione del processo telematico, nonché a utilizzare in larga misura strumenti di comunicazione vecchi e nuovi” e che

---

<sup>23</sup> Il collegamento da remoto per quanto riguarda il processo civile era già stato ammesso dal legislatore con l'art. 2, comma 2 lettera f), del d.l. 11/2020, poi successivamente riconfermato con l'art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. 18/2020; nel processo penale la stessa misura era stata inserita a partire dall'art. 12 *bis* dell'art. 83 del d.l. 18/2020, introdotto con legge di conversione n. 27 del 2020 del d.l. 18/2020; all'interno del processo amministrativo, invece, in un primo momento il collegamento da remoto era stato inserito con l'art. 3 comma 4 del d.l. 11/2020, poi eliminato dall'art. 84 del d.l. 18/2020 e infine reintrodotta grazie all'art. 4 del d.l. 28/2020; nel processo costituzionale, come già detto, l'uso del videocollegamento veniva autorizzato dalla Presidente della Corte con [decreto del 20 aprile 2020](#), adottato su conforme deliberazione del collegio.

<sup>24</sup> La quale aveva consentito la presenza del pubblico alle udienze tramite una diretta *streaming* a cui poteva accedere un gran numero di persone, si veda P. MAGARO', [La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America all'epoca del Covid-19 \(uno sguardo d'insieme\)](#), in questa [Rivista 2020/I](#), 253.

<sup>25</sup> F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, cit., 129 ss.

“grazie alla piena operatività della Corte, non solo il numero di decisioni è stato sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente ... ma si sono anche ridotti tempi di conclusione dei giudizi”<sup>26</sup>.

### 7.1 I precedenti.

La predetta riflessione andava, del resto, a collocarsi in un processo di modernizzazione già avviato attraverso la “strada tecnologica”, intrapresa dalla Corte allo scopo di creare strumenti utili a veicolare i propri messaggi al maggior numero di persone possibile, a ridurre la distanza nel suo rapporto con i cittadini e all’apertura del giudizio costituzionale alla società civile. Un esempio concreto di tale volontà era stata la creazione, a partire dal 2 giugno 2020, della “Libreria dei Podcast della Corte costituzionale”, di una App propria della Corte e della gestione da parte dell’Ufficio stampa delle pagine social.

Tali strumenti, seppur apparentemente lontani rispetto al tema di cui stiamo trattando, appaiono oggi più che mai capaci di mostrare ancora una volta il favore che la Corte già da qualche tempo riservasse alla tecnologia e di come, sebbene la sua introduzione all’interno del processo costituzionale non fosse semplice come creare un Podcast o un comunicato stampa, la telematizzazione del processo fosse ormai sempre più vicina.

### 7.2 La piattaforma e-Cost

Per la seconda volta nella sua storia la Corte costituzionale, con [delibera del 22 luglio 2021](#), ha realizzato quello che ha definito “un passaggio storico”, sostituendo le precedenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, frutto della modifica avvenuta nel 2008<sup>27</sup>, con un nuovo testo che prevede lo svolgimento dei giudizi di fronte alla Corte con modalità telematiche e il conseguente abbandono del sistema cartaceo in favore di quello del deposito telematico degli atti; successivamente, con [decreto del Presidente del 28 ottobre 2021 e con il relativo allegato A](#) sono state disciplinate le regole tecniche per l’attuazione del suddetto processo costituzionale telematico.

Fino all’introduzione delle nuove Norme integrative, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 3 novembre 2021 ed entrate in vigore il 3 dicembre successivo, il processo costituzionale veniva generalmente inquadrato all’interno della categoria dei “processi analogici”; soltanto oggi, grazie alla rivoluzione digitale che sta muovendo i primi passi in questi mesi, è possibile collocarlo a tutti gli effetti nell’alveo dei processi telematici.

La novità del “nuovo” processo costituzionale consiste in un portale denominato *e-Cost*, a cui si accede tramite le credenziali di accesso rilasciate al termine della “profilazione” o tramite SPID, che consente mediante un sistema di *upload* di caricare, depositare e scambiare atti e documenti digitali, a seconda della funzione processuale di ciascun utente; il deposito degli atti è perfezionato successivamente alle verifiche della cancelleria che in caso di anomalie effettua segnalazioni all’utente tramite la stessa piattaforma<sup>28</sup>.

Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema, e non alla data di verifica da parte della cancelleria, e il termine è rispettato se l’atto è inserito nel sistema entro le ore 24 del giorno di scadenza; il risultato della verifica viene notificato all’utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente dal sistema che dà comunicazione alle parti costituite dell’avvenuto perfezionamento del deposito degli atti, rendendoli

---

<sup>26</sup> V. la [Relazione annuale del 13 maggio 2021 sull’attività della Corte costituzionale 2020](#), 4 ss.

<sup>27</sup> Si veda E. LAMARQUE, *Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. soc.*, 1/2009, 113 ss.; U. ADAMO, *Le nuove “norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”: la via principale*, in *Rivista AIC*, 4/2011.

<sup>28</sup> Per cui v. utilmente la *Guida all’utilizzo del Sistema Informatico per il Processo Telematico (e-Cost.) della Corte costituzionale vers. 1.0*, in P. Costanzo (cur.), *Codice di giustizia costituzionale*, 13a ed., Torino, 2022, 438 ss.

disponibili per tutti a decorrere da tale momento. Inoltre, la nuova piattaforma rileva se l'inserimento dell'atto è da considerarsi fuori termine; in tal caso l'utente ha come unica via la possibilità di trasmettere comunque l'atto alla cancelleria e attendere la valutazione finale della Corte circa l'ammissibilità dello stesso. Infine, per quanto riguarda la cancelleria si prevede che questa trasmetta le proprie informazioni inviando PEC ai difensori agli indirizzi indicati negli atti di costituzione e intervento, nonché nelle memorie o negli altri atti.

Analizzate brevemente le principali regole tecniche, si osserva da ultimo come la Corte, che ha optato per un sistema simile a quello già previsto in ambito europeo denominato “*e-Curia*”<sup>29</sup>, sia arrivata per ultima a introdurre tali modalità telematiche per il deposito degli atti; infatti, nel momento in cui acconsentiva alle prime aperture in tal senso, entrava inevitabilmente a far parte di quel percorso di telematizzazione dei processi già avviata da più parti: la giustizia civile dal 30 giugno 2014 aveva reso obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali e lo stesso aveva fatto la giustizia amministrativa a partire dal 1° gennaio 2017; il processo penale, a partire dalla fine del 2020, si era dotato di un portale per il deposito telematico degli atti e dal 31 marzo 2021 era stata prevista, in via facoltativa, la possibilità di depositare telematicamente gli atti e i documenti dei procedimenti civili presso la Suprema Corte.

## 8. Osservazioni finali.

Volendo conclusivamente effettuare alcune considerazioni circa i vantaggi e gli svantaggi della riforma telematica appena descritta, non si possono ignorare i molteplici rischi connessi all'uso dell'informatica, primo tra tutti quello di violazione della *privacy*. A tal proposito, il Garante della *privacy*, in una nota del 17 aprile 2020, ha segnalato al Ministro della Giustizia che la piattaforma *Teams* usata da molti nel periodo pandemico, compreso il settore giustizia, sebbene valutata quale mezzo idoneo dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, appartiene a un'impresa “stabilita negli Usa e, come tale, soggetta tra l'altro all'applicazione delle norme del *Cloud Act*, che com'è noto attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni”<sup>30</sup>.

Altro rischio da non sottovalutare è quello che attiene alla manipolazione delle persone che partecipano ai processi a distanza: il timore più diffuso è che non si riesca davvero a garantire la piena libertà di partecipazione all'udienza; peraltro, tali rischi appaiono di non poco conto se si considera l'estrema delicatezza che determinati processi assumono. Al contempo, vi è da considerare che, come è stato detto, la tecnologia “consente di aumentare la competitività del sistema economico e sociale” ed è “fattore di democraticità perché riduce i costi e, quindi, facilita l'accesso alla giustizia”<sup>31</sup>; per tali ragioni e alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, si ritiene che tra i meriti del sistema telematico sia sicuramente da annoverare una maggiore efficienza nelle procedure, una velocizzazione dei tempi e una diminuzione generale dei costi, sia per le parti sia per i tribunali. Le novità introdotte, inoltre, se rappresentano senza dubbio un importante passo nella direzione di una

---

<sup>29</sup> Consiste in un'applicazione della Corte di giustizia dell'Unione Europea che consente ai rappresentanti delle parti nelle cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale, così come ai giudici nazionali nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia, di scambiare gli atti di procedura con la cancelleria in via esclusivamente elettronica; il sistema consente un *upload* certificato dei documenti dopo aver richiesto, ai fini dell'identificazione degli utenti e della certezza riguardo alla data di trasmissione degli atti, il nome utente e la password personale agli ammessi al sistema; si veda R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 280 ss.

<sup>30</sup> Sul tema, si veda M. ORLANDO, in *La giustizia da remoto: adelante ... con juicio. Seconda parte*, realizzata da F. De Stefano, in *Giustizia Insieme*, 2 maggio 2020, 10 ss., secondo cui anche se il nostro sistema giustizia si affidasse a una piattaforma propria, questa si dovrebbe comunque avvalere di un'impresa privata per crearla e mantenerla, senza fossero risolti i problemi di *privacy* posti dall'utilizzo di *Teams*, che continuerebbero a sussistere in quanto l'impresa privata verrebbe inevitabilmente in possesso di dati sensibili. Alla luce di ciò, una soluzione potrebbe essere quella di usare sempre e in tutti i casi il servizio di videoconferenza disciplinato all'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. che già stato valutato idoneo ed efficace in casi delicati come quelli di associazione mafiosa.

<sup>31</sup> M. ORLANDO, in *La giustizia da remoto*, cit., 8.

rivoluzione tecnologica del processo, portano inevitabilmente a considerare che si possa fare ancora molto in tema di interoperabilità, intesa quale capacità di due o più sistemi di connettersi tra loro e di dialogare automaticamente, scambiando informazioni e condividendo risorse, e che l'art. 1, comma 1, lett. dd), del d.lgs. n. 82/2005 definisce come la “caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi”.

Nella costruzione di un processo costituzionale telematico tale aspetto di interoperabilità, la cui massima espressione consiste nella possibilità di accedere alle banche dati altrui in via automatica<sup>32</sup>, non dovrebbe certamente mancare, vista la vocazione della Corte al dialogo con un vasto numero di interlocutori che, a maggior ragione, dovrebbe essere favorito nel modo più agevole possibile.

Tuttavia, il raggiungimento di tale obiettivo non appare di immediata realizzazione dal momento che gli interlocutori “giurisdizionali” della Corte non risultano affatto omologati sotto l'aspetto procedurale ma, al contrario, piuttosto variegati: il processo di fronte al giudice di pace non contiene ancora alcuna menzione in riferimento a strumenti informatizzati, il processo penale, nonostante abbia mosso i primi passi in tale direzione, risulta ancora alquanto indietro, mentre sia il processo amministrativo, che civile che tributario hanno già fatto, e continuano a fare, passi importanti nella direzione della telematizzazione.

Quello che si attende è una riforma ancora più incisiva, capace di collegare i sistemi informatici di tutta la giustizia e che consentirebbe ai giudici costituzionali di accedere direttamente al fascicolo informatico del procedimento relativo alla questione di legittimità costituzionale e poter verificare contestualmente sia la qualità di avvocato cassazionista del difensore della parte, tramite una banca dati aggiornata, sia il relativo indirizzo di posta elettronica certificato<sup>33</sup>; il tutto, se ben formulato, porterebbe ad ulteriori vantaggi in termini di velocità ed efficienza, ma per funzionare davvero necessiterebbe altrettanta informatizzazione, il più omogenea possibile, da parte degli altri processi e dei sistemi con cui la Corte si interfaccia.

L'aver incardinato il proprio processo all'interno di una procedura telematica, con contestuale e totale abbandono del modello cartaceo, rappresenta effettivamente una “rivoluzione” per la Corte costituzionale poiché gli effetti favorevoli che deriveranno da tale riforma digitale avranno senza dubbio un impatto su tutto l'ordinamento nel suo insieme e consentiranno alla Corte di mostrarsi al passo con i tempi, oltre che significativamente più efficiente nella gestione delle questioni da trattare; tuttavia, non sarebbe corretto considerare tale innovazione come un punto di arrivo: la celerità con cui la tecnologia avanza giorno dopo giorno porterà senza dubbio la Corte a porsi ancora il problema del se e fino a che punto i mezzi tecnologici dovranno essere considerati indispensabili per lo svolgimento del processo costituzionale.

Difficile prevedere quali decisioni verranno prese in merito vista la velocità con cui possono cambiare sia i presupposti che le circostanze; certamente, come ha affermato il Presidente del Consiglio di Stato nella sua Relazione annuale per il 2020, “la pandemia ha catapultato anche i giudici nell'era della tecnologia e dobbiamo saperci stare: il processo telematico si è dimostrato un potente e flessibile strumento gestionale, funzionale sia alle esigenze di lavoro a distanza, sia al miglior andamento delle udienze. Esso merita un maggiore investimento in termini di attenzione e di risorse in modo da sfruttarne appieno le potenzialità, al contempo cogliendo le opportunità che la repentina evoluzione tecnologica offre anche sul versante della cd. intelligenza artificiale e della ricerca statistica, ambiti nei quali la giustizia amministrativa può assumere un ruolo pilota”. La rivoluzione digitale che sta muovendo i primi passi proprio in questi mesi si posiziona solo all'inizio di quel percorso che porterà l'intero ordinamento a riflettere, ancora una volta, sull'efficienza dei propri strumenti, con la possibilità di ripensarli alla luce di consapevolezze nuove e capaci di dimostrare quanto la tecnologia non possa che essere un supporto e un valore aggiunto alla tradizione.

---

<sup>32</sup>V. C.M. ARPAIA, P. FERRO, W. GIUZIO, G. IVALDI, D. MONACELLI, *L'E-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive*, Banca d'Italia, Roma, 2016, 27.

<sup>33</sup>R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., 283.